

DELIBERAZIONE 21 FEBBRAIO 2013
65/2013/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER GLI ANNI 2005, 2006 E 2007, DEL FATTORE DI CORREZIONE SPECIFICO AZIENDALE RELATIVO ALLE SOCIETÀ DOLOMITI ENERGIA S.P.A., AIM VICENZA S.P.A., ATENA S.P.A. E AMET S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 febbraio 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione 5/04 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04);
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione 96/04;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07 (di seguito: deliberazione 316/07);
- la deliberazione 26 maggio 2011 - ARG/elt 65/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 65/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012 296/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 296/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 ottobre 2012 405/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 405/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2012 421/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 421/2012/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 49.1, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 ha istituito il regime di perequazione specifica aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- la deliberazione 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 sono state condotte specifiche istruttorie;
- con la deliberazione ARG/elt 65/11, l'Autorità ha determinato il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: fattore Csa), per la società Dolomiti Energia S.p.A., per l'anno 2004;
- con la deliberazione 296/2012/R/EEL, l'Autorità ha determinato il fattore Csa, per la società Aim Vicenza S.p.A., per l'anno 2004;
- con la deliberazione 405/2012/R/EEL, l'Autorità ha determinato il fattore Csa, per la società Atena S.p.A., per l'anno 2004;
- con la deliberazione 421/2012/R/EEL, l'Autorità ha determinato il fattore Csa, per la società Amet S.p.A., per l'anno 2004;
- il comma 49.3, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 ha stabilito che in ciascun anno l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale è pari al fattore Csa moltiplicato per il ricavo ammesso perequato di ciascun anno;
- il comma 49.5 del Testo integrato ha stabilito che il fattore di correzione Csa sia aggiornato annualmente in coerenza con le modalità di aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura della remunerazione del capitale investito;
- l'articolo 1, della deliberazione 316/07 ha stabilito le modalità per l'aggiornamento del fattore Csa, per gli anni 2005, 2006 e 2007;
- i dati fisici necessari all'aggiornamento del fattore di correzione Csa, per gli anni 2005, 2006 e 2007, relativi alle società Dolomiti Energia S.p.A., Aim Vicenza S.p.A., Atena S.p.A. e Amet S.p.A., sono stati trasmessi da queste agli Uffici dell'Autorità, ai fini della comunicazione dei ricavi eccedentari il vincolo V1 e della perequazione generale;
- i dati relativi agli investimenti effettuati negli anni 2005, 2006 e 2007 dalle società di cui al precedente alinea, necessari all'aggiornamento del fattore Csa per i medesimi anni, sono stati acquisiti mediante apposita raccolta dati da parte degli Uffici dell'Autorità;
- nel corso del 2011, la società AIM Vicenza S.p.A. ha volturato la concessione del servizio di distribuzione di energia elettrica alla sua controllata AIM Servizi a Rete S.r.l.;

- la società SET Distribuzione S.p.A., in data 1 gennaio 2009, ha acquisito la gestione del ramo di distribuzione di Dolomiti Energia S.p.A., divenendo così distributore unico nella Provincia di Trento;
- la società SET Distribuzione S.p.A., ha sostenuto, già a partire dall'anno 2005, investimenti volti all'unificazione del ramo di sua proprietà, acquisito da Enel Distribuzione S.p.A., con quello di Dolomiti Energia S.p.A..

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare il fattore Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007 sulla base dei dati in possesso degli Uffici dell'Autorità, per le società Dolomiti Energia S.p.A., Aim Vicenza S.p.A., Atena S.p.A. e Amet S.p.A.;
- riconoscere, ai fini dell'aggiornamento del fattore Csa relativo a Dolomiti Energia S.p.A., gli investimenti sostenuti dalla società SET Distribuzione S.p.A., a partire dall'anno 2005, volti all'unificazione e all'efficientamento dei rami di distribuzione delle due società

DELIBERA

1. di aggiornare, per le società Dolomiti Energia S.p.A., Aim Vicenza S.p.A., Atena S.p.A. e Amet S.p.A. il fattore Csa, per gli anni 2005, 2006 e 2007, in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Csa₂₀₀₅</i>	<i>Csa₂₀₀₆</i>	<i>Csa₂₀₀₇</i>
Dolomiti Energia S.p.A.	0,2444	0,3052	0,4795
Aim Vicenza S.p.A.	0,0433	0,0775	0,1013
Atena S.p.A.	0,2001	0,2142	0,2221
Amet S.p.A.	0,0306	0,0382	0,0491

2. di disporre che la Cassa corrisponda, alle società di cui al precedente punto 1, gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale, per gli anni 2005, 2006 e 2007, indicati sulla base dei fattori di cui al medesimo punto 1 e del ricavo ammesso perequato, comunicato dagli Uffici dell'Autorità;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alle società di cui al precedente punto 1, alla società SET Distribuzione S.p.A., alla società AIM Servizi a Rete S.r.l. e alla Cassa;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni